

Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile e Fallimentare

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

D. LGS 12 GENNAIO 2019 N.14

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ARTT. 65 e ss. D. LGS 12 GENNAIO 2019 N.14,

IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2022

Gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 e ss. mm. ii. (di seguito, per brevità, anche solo "Codice della Crisi d'Impresa, ovvero "CCI"), ossia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore...*" in quanto, negli ultimi anni, si sono verificati inadempimenti che dimostrano che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

I debiti sono stati assunti esclusivamente nella qualità di consumatori e quindi per scopi estranei ad attività imprenditoriale e/o professionale.

Gli istanti sono **coniugi, membri conviventi della stessa famiglia** (vd. stato di famiglia - all. 14), pertanto ai sensi dell'art. 66 e ss. CCI presentano un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e il progetto unitario viene articolato come "**procedura familiare**".

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, così come dichiarato con l'istanza del 1/06/2023, i richiedenti ribadiscono che:

- non sono soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II e dal titolo V, capo IX;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di composizione delle crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata o procedimenti relativi alla previgente normativa);
- inoltre non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72, 73, 82 e 83 del CCI;
- e, infine, non sussistono cause ostative previste dall'art. 69.

Esaminata la documentazione fornita dai richiedenti, acquisite ulteriori informazioni presso soggetti terzi e disposta l'audizione dei coniugi [REDACTED] al fine di ottenere tutti dati necessari all'istruttoria del procedimento, con la presente si **conferma** quanto già dichiarato con la compilazione di tutti i dati di cui alla predetta istanza del 1°/06/2023 e con la proposta del 16/04/2024 e si richiama la documentazione ivi allegata, che con la presente viene aggiornata e che consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria, di ciascun richiedente.

Di seguito verranno indicati, così come previsto dall'art. 67 comma 2 CCI:

- l'elenco di tutti i creditori con la specificazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione;
- l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- l'indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (integrativamente si produce la C.U. 2024 – redditi 2023 del [REDACTED] – all. n.46);

- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Gli istanti dichiarano inoltre che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 67 comma 4 D. Lgs. 12/01/2019 n. 14 che testualmente dispone *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è composto dagli istanti, [REDACTED] e [REDACTED], coniugati in regime di comunione dei beni, e dal figlio, nato a Reggio Calabria il [REDACTED] dell'età di 18 anni, che lo scorso anno (A.S. 2023/2024) ha conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Vallauri-Panella di Reggio Calabria, oggi in cerca di prima occupazione (il figlio e la moglie sono a carico del [REDACTED]) (vd. all. A e stato di famiglia all. 14).

SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

[REDACTED]

Il [REDACTED], svolge attività lavorativa come **operaio**, presso la Società Camera Costruzioni s.r.l. con sede in [REDACTED], assunto con contratto del 27/07/2015, percepisce un reddito mensile netto di circa **€ 1.500,00** (vd. buste paga gennaio/febbraio/marzo 2023 - all. 24; la media del reddito annuale lordo degli ultimi tre anni è di € 24.113,60 - vd. CUD –all. 15 e all. 45).

Egli **non** svolge altre attività lavorative non inquadrare; **non ha trattenute sulla busta paga**; l'istante ed i componenti della sua famiglia **non hanno mai subito protesti**.

Nei confronti del [REDACTED] è pendente una procedura di **pignoramento presso terzi esattoriale** ex art. 72 bis DPR 602/73 promossa da Equitalia Servizi di Riscossione (oggi Agenzia Entrate Riscossione) con atto notificato il 30/03/2017 per presunti crediti portati da alcune cartelle esattoriali, eseguito sulle somme dovute al [REDACTED] per differenze retributive dal datore di lavoro (Bentini S.p.A., oggi Curatela del Fallimento Bentini S.p.A.).

Avverso il pignoramento il [REDACTED] ha proposto **opposizione** ex art. 615 c.p.c., procedimento n. 684/2017 RG dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria – G. Es. dott.ssa Ambra Alvano – che, in ragione dei motivi di opposizione, con ordinanza del 03/12/2017 (all. 25 - sub procedimento 684-1/2017) ha disposto la **sospensione dell'esecuzione** con riferimento ad alcune cartelle esattoriali.

SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ULTIMI TRE ANNI

REDDITO LORDO ANNO 2021	REDDITO LORDO ANNO 2022	REDDITO LORDO ANNO 2023
€ 23.462,24	€ 24.038,49	€ 24.840,15

Il [REDACTED] percepisce inoltre una **indennità INAIL** da malattia professionale, (media degli ultimi tre anni € 3.665,60 che non costituisce reddito ai fini fiscali (vd. all. 16)

INAIL 2021	INAIL 2022	INAIL 2023
€ 2.685,70	€ 3.390,96	€ 4.920,00

Infine l'INPS corrisponde **€ 99,00** mensili a titolo di assegno unico per figlio a carico.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

IL [REDACTED] E' COMPROPRIETARIO AL 50% - UNITAMENTE ALLA MOGLIE [REDACTED] - DELL'IMMOBILE (PRIMA CASA) ACQUISTATO IN DATA 08/01/2009 PER € 77.000,00 – GRAVATO DA IPOTECA VOLONTARIA CONCESSA PER € 208.000,00 A GARANZIA DEL MUTUO FONDIARIO – VALORE ATTUALE DEL BENE STIMATO **€ 36.415,60**.

MUTUO FONDIARIO

I coniugi [REDACTED] sono comproprietari dell'unico **bene immobile** che costituisce la **casa familiare**, acquistato per il prezzo di **€ 77.000,00** (*settantasettemila/00*) giusta atto di compravendita dell'08/01/2009 per Notar dott. Andrea Zagami (rep. n. 20.241 – racc. n. 11.315 - all. 22) così descritto: *“fabbricato unifamiliare ad uso abitativo, a due piani fuori terra, in muratura ordinaria, composto da cucina-soggiorno e bagno a pianterreno e di due camere da letto e bagno a primo piano, collegati da una scala interna, con tetto di copertura a falde inclinate, con annessa corte ed annesso terreno, sito in Reggio Calabria, nella frazione Terreti, sulla strada provinciale Terreti-Nasiti, confinante nell'intero con detta strada, con Maria Perla, con un valloncetto e con Antonio Morabito. Il*

fabbricato (con annessa corte) è riportato nel catasto fabbricati del comune di Reggio di Calabria al foglio RC/94 di mappa, particella 233, categoria 1/3 calle 3, vani 6,5 con rendita catastale di euro 268,56”.

I coniugi [REDACTED], per l’acquisto e ristrutturazione dell’immobile, in data 08/01/2009 hanno stipulato con [REDACTED] il contratto di **mutuo fondiario per la somma di € 104.000,00** (vd. atto per notar dott. Andrea Zagami rep. n. 20.242 di rep. e n. 11.316 di racc. vd. all. 17)) e **contestuale concessione di ipoteca volontaria** a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, iscritta sul bene immobile per un valore di € 208.000,00.

Il contratto di mutuo n. 056/6063164 prevedeva il rimborso della somma mutuata in (28) ventotto anni, mediante il pagamento di 336 (*trecentotrentasei*) rate mensili, posticipate e costanti, più il periodo di preammortamento, dell’importo di euro **€ 563,30** (*cinquecentosessantatre/30*), scadenti la prima il 30 aprile 2009 e l’ultima il 31 marzo 2037.

Per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, la famiglia poteva fare affidamento sul reddito percepito dal [REDACTED], all’epoca assunto presso la Bentini S.p.A. e con una stipendio di circa **€ 1.500,00** mensili, nonché sull’entrata di circa **€ 500,00** mensili grazie all’attività svolta dalla moglie Ienuso Nicoletta che saltuariamente prestava lavoro precario e non regolarizzato come **collaboratrice domestica** presso privati.

Nel periodo aprile 2009/settembre 2012 i coniugi [REDACTED] hanno regolarmente pagato le rate di mutuo.

La Bentini S.p.A., con nota del 15/06/2012 (all. 26 – vd. estratto conto contributivo INPS) collocava il Quattrone in **Cassa Integrazione Guadagni** (poi prorogata fino al 28/02/2013) pertanto il debitore, non avendo risorse finanziarie adeguate al pagamento della rata del mutuo, si vedeva costretto ad accedere al *Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa*, ottenendo la **sospensione** delle rate di mutuo per un periodo di **dodici mesi**, dal 31/10/2012 al 30/09/2013 (all. n.27).

Con raccomandata dell’**8/03/2013** (all. 28) la [REDACTED] intimava il **licenziamento** per riduzione del personale ed il [REDACTED] cessava di svolgere attività lavorativa dal 18/03/2013.

Con istanza dell’**08/10/2013** (all. 29) i mutuatari chiedevano a Banca Nuova S.p.A. disporsi l’intervento del Fondo di solidarietà (CONSAP) per i mutui per l’acquisto della prima casa, con conseguente **sospensione** delle rate di mutuo, accordata giusta nota del 28/11/2013 (all. 30).

Considerato lo stato di disoccupazione, su istanza dei mutuatari, l’Istituto di Credito concedeva ulteriori **sei mesi** di sospensione, fino alla rata del 30/04/2014 (all. 31).

Dall’esame del piano di ammortamento rimodulato alla data del 23/01/2017 (all. 32) si evince che, a seguito della sospensione accordata, la durata del mutuo veniva posticipata al 30/09/**2038** e che, per

l'estinzione del debito, sono state previste **ulteriori 18 rate** "in coda" di **€ 887,23** ciascuna (dal 30/04/2037 al 30/09/2038).

Nel 2017 la Banca Nuova S.p.A. veniva acquisita da Intesa SanPaolo S.p.A.

Dal 2013 le **condizioni di salute della** [REDACTED], affetta da sindrome fibromialgica, ernie discali, tiroidite autoimmune in ipotiroidismo, sono gradatamente peggiorate (come meglio esposto *infra*) tanto da costringerla prima a ridurre l'attività lavorativa e, negli ultimi anni, a cessarla del tutto.

In ragione del rilevante decremento delle risorse finanziarie, sì da non consentire di adempiere al regolare pagamento delle rate di mutuo, i mutuatari chiedevano di usufruire della **sospensione cd. per Emergenza Coronavirus** (DL n.18/2020) che veniva accordata con atto del 10/09/2020 (all. 33), per un periodo di **sei mesi**, con scadenza finale al 31/03/2038.

Le varie sospensioni hanno comportato un incremento della rata di mutuo per interessi (€ 9,21 + € 10,49) tale che, alla data del 31/03/2021, la rata si attestava nella misura di **€ 583,01** mentre per il periodo 30/04/2037 - 30/09/2038 la rata è stata incrementata per **€ 887,23** mensili (!!!).

A nulla sono valse le istanze avanzate all'Istituto di Credito sia per iscritto, in data 02/02/2021 (all. 34), che verbalmente, nei primi mesi del 2023 (vd. prospetto del 10/02/2023 - all. 35), in occasione di vari incontri presso la Filiale di Intesa SanPaolo di Reggio Calabria, al fine di ottenere la rinegoziazione del contratto con riduzione della rata e consentire ai mutuatari di adempiere alle obbligazioni assunte.

Malgrado la buona fede dimostrata dai mutuatari nell'esecuzione del contratto, la Banca non ha inteso aderire all'istanza dei clienti.

Gli istanti, versando in una condizione finanziaria che non gli consente di soddisfare i primari bisogni vitali, loro malgrado, **dal mese di marzo 2023 non sono stati in grado di adempiere al pagamento delle rate di mutuo.**

Pertanto, alla data del 30/09/2023, residua un debito dei coniugi [REDACTED], nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. di **€ 93.881,00** per capitale residuo ed interessi di mora.

STIMA DELL'IMMOBILE

Gli istanti hanno conferito mandato all'arch. Santo Surace al fine di stimare il valore dell'immobile di cui sono proprietari.

Il professionista, con relazione del 04/04/2024 (all. 36), dopo aver indicato i criteri di stima, descritto lo stato dell'immobile, raffigurato con pianta e fotograficamente i luoghi, ha evidenziato che la casa presenta

rilevanti **vizi strutturali** così indicati: “(...) alcune **lesioni** localizzate sia **nel pavimento** e nella **mura** **tura del piano terra**, in prossimità dell’apertura che porta al locale cucina, quest’ultimo orientato verso il **valloncello** (Lato Est del Fabbricato), che al **primo piano lungo il solaio di copertura** che attraversa trasversalmente il fabbricato, in corrispondenza della prima Camera da Letto e del Disimpegno posti in prossimità della scala (Lato Est del Fabbricato), il tutto come rappresentato negli Elaborati Grafici e Fotografici allegati alla presente Relazione. Non è stato possibile analizzare il tipo di lesione e comprenderne la natura o la causa, se è di tipo fisiologia o patologica, se profonda o meno, se pericolosa o meno, in quanto la Proprietà, di sua iniziativa, ha provveduto a riempirle con dello stucco. Nonostante il tentativo di nascondere tali lesioni, il quadro **fessurativo** e la geometria dei segni sono chiaramente leggibili ad un’analisi visiva. Immediatamente, in via preliminare, è stato suggerito dal sottoscritto di far posizionare dei fessurimetri da personale specializzato in corrispondenza di tali fessurazioni onde monitorare i movimenti ai quali è soggetto il fabbricato. Considerato che le lesioni sia del piano terra che del primo piano interessano la parte Est del Fabbricato di che trattasi, ovvero quella prospiciente il Valloncello, è **probabile che lo stesso sia soggetto a dei cedimenti in fondazione che riguardano il terreno sul quale è appoggiato**. A salvaguardia degli occupanti il Fabbricato, è importante venire a capo delle cause che comportano la comparsa di queste fessurazioni, pertanto è necessario rivolgersi a professionisti quali Geologi e Geotecnici che, dopo aver esaminato il quadro fessurativo sopra descritto, possano pianificare una campagna di indagini mirata alla progettazione degli interventi idonei per la soluzione del problema. È risaputo che tali operazioni sono veramente **onerose ed incidono non indifferentemente sul Valore Venale del Fabbricato**”.

L’arch. Surace, dopo aver stimato il *valore venale* del bene in € 78.377,00, ha applicato i **ribassi** dovuti all’assenza dell’impianto di riscaldamento e, soprattutto, ai vizi strutturali riscontrati, oltre alla spese delle Pratiche Tecnico/Amministrative (Pratica SCIA, Progetto di Consolidamento del Terreno e del Fabbricato, Progetto di Demolizione della parti non sanabili) necessarie per riportare il Fabbricato ad uno stato legittimo, concludendo per un valore complessivo di **€ 36.415,60** (comprendente € 34.551,60 per il fabbricato ed € 1.864,00 per l’annesso terreno).

BENI MOBILI REGISTRATI

Il [REDACTED] è proprietario dei seguenti veicoli (all. 37):

- auto FIAT Panda [REDACTED] – acquistata di seconda mano nel 2019 (immatricolata nel 2009) e con pagamento rateale; il valore di realizzo è di € 500,00;
- motociclo Honda SH [REDACTED] cilindrata 125 immatricolato nel 2016 – acquistato nel 2022 – di seconda mano e con pagamento in contanti con i risparmi del figlio ed in uso allo stesso.

Si precisa che la famiglia abita in una casa isolata, ubicata in via [REDACTED], zona periferica che dista circa 9 Km dalla città di Reggio Calabria e che, l’unico collegamento stradale che consente di

raggiungere il centro cittadino ed i luoghi di interesse (lavoro, scuola, medico, farmacia, negozi, uffici etc.), è la strada comunale, percorrendo la quale in auto si impiega un tempo di circa 25 minuti. I mezzi pubblici (autobus di linea) hanno una frequenza di una sola corsa giornaliera ed impiegano 35 minuti.

Pertanto si evidenzia che, per i componenti la famiglia, è indispensabile l'uso di mezzi propri e, in particolare, l'auto Fiat Panda viene utilizzata dal [REDACTED] per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro, mentre il motociclo Honda SH è in uso al figlio [REDACTED] dell'età di 18anni, acquistato con i propri risparmi, per consentirgli di raggiungere, fino allo scorso anno, l'istituto scolastico sito a Reggio Calabria, la palestra e per le normali attività di socializzazione.

POSIZIONI DEBITORIE

Il Quattrone, in ragione delle difficoltà finanziarie e per far fronte ai primari bisogni della famiglia, dal mese di marzo del 2023 non è stato in grado di onorare il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

Sempre per far fronte alle esigenze familiari il [REDACTED] in data 31/03/2023 ha stipulato un contratto di finanziamento n. 20221240227790 con FINDOMESTIC Banca S.p.A. (all. n.18), mediante l'utilizzo di una carta di credito, per l'importo di € 5.142,40, rimborsabile in 32 rate da € 160,70 ciascuna.

Ad oggi il debito residuo, per rate non pagate, ammonta a € 4.641,45 (all 38).

Dall'analisi della documentazione consegnata e salvo diverse verifiche che verranno opportunamente condotte dal Gestore nominato dall'OCC, per il [REDACTED] risultano le seguenti posizioni debitorie

CREDITORE	PRIVILEGIO	DEBITO
INTESA SANPAOLO	IPOTECA	93.881,00
FINDOMESTIC	CHIROGRAFARIO	4.641,45
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (TASSE AUTOMOBILISTICHE E TRIBUTI COMUNALI)	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	3.900,94
REGIONE CALABRIA BOLLO AUTO ANNO 2020/2021	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	160,67

COMUNE REGGIO CALABRIA	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	5.747,00
---------------------------	---------------------------	----------

Si precisa che il credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione è quello che risulta dal prospetto informativo richiesto alla data del 07/11/2023 (all. 39) ai fini della definizione agevolata.

Quanto alla situazione debitoria che risulta da Hermes (alla data del 14/11/2023) si precisa che le somme per “servizio idrico integrato” anni 2021 e 2022 (€ 240,55 e € 13,04) afferenti al contratto n. 1009248927 intestato al [REDACTED] **non sono dovute** in quanto la suddetta fornitura è stata **disdettata in data 23/06/2020** (vd. verbale prot. n. 85146/2020 dell’11/05/2020 – all. 40) sicché il debito deve essere rideterminato in **€ 5.519,49** salva diversa quantificazione dell’OCC e il Comune dovrà procedere all’annullamento – in via di autotutela – delle somme indebitamente richieste.

SITUAZIONE CREDITORIA

Il [REDACTED] vanta un **credito** di **€ 3.270,48** dovuto dalla Curatela del Fallimento Bentini S.p.A. (proc. n. 73/2013 R.Fall. Tribunale di Ravenna) per differenze retributive ed accantonato essendo stato oggetto di pignoramento presso terzi, notificato il 30/03/2017 da AdE Riscossione S.p.A., somme **non ancora assegnate** dal G.Es. essendo stata accolta istanza di sospensione della procedura esecutiva, giusta ordinanza resa nel procedimento n. 684-1/2017 RG.

Si chiede che il GD disponga, ai sensi dell’**art. 70 comma 4 CCII** la temporanea sospensione della procedura esecutiva n. 684/2017 RG ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo.

TITOLARITA’ RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

Il [REDACTED] è titolare del c/c presso Intesa SanPaolo S.p.A. n.511241000/0000638 con saldo negativo di € -18,00 (all. 41)

Inoltre è titolare di CARTA POSTA PAY EVOLUTION n. 5333171107648988.

IENUSO NICOLETTA

Con riferimento alla situazione **anagrafica** e **patrimoniale**, nonché all’andamento del **rimborso delle rate di mutuo**, si rinvia a quanto sopra esposto, essendo la Richiedente comproprietaria, con il marito

██████████, nella misura del 50%, dell'immobile che costituisce la casa familiare, acquistato in data 08/01/2009 e gravato di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo erogato per € 104.000,00.

La ██████████ **non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito.**

Inoltre la Richiedente è affetta da patologie certificate dall'ASL che la rendono inidonea allo svolgimento di attività lavorativa come meglio precisato *infra* (vd. all. 44 -45).

Quanto ai **beni mobili registrati**, è proprietaria dell'**autovettura** - auto FIAT Grande Punto cilindrata 1.3 Multijet Diesel - targata ██████████ (all. 42) – acquistata di seconda mano nel 2006, con pagamento rateale, del valore commerciale di € 500,00.

ELENCO CREDITORI E CAUSE DI PRELAZIONE

CREDITORE	PRIVILEGIO	DEBITO
INTESA SANPAOLO	IPOTECA	93.881,00
COMUNE REGGIO CALABRIA	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	2.151,27
REGIONE CALABRIA TASSA 2020/2021	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	259,16
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (TASSEAUTOMOBILISTICHE E TRIBUTI COMUNALI)	PRIVILEGIO ART. 2752 C.C.	1.348,46

SPESE FISSE MENSILI PER LE ESIGENZE FAMILIARI

Il nucleo familiare è composto dai coniugi, ██████████, e dal figlio diciottenne.

Unico percettore di reddito è il ██████████, mentre la moglie ██████████ ed il figlio sono inoccupati.

Il debito di maggiore entità, contratto per l'erogazione del mutuo, grava su entrambi i coniugi debitori solidali e cointestatari, mentre altri debiti risultano contratti dal solo ██████████ (rata Findomestic, altri tributi comunali e tasse), altri solo dalla ██████████ (canone idrico, tasse automobilistiche) essi possono essere trattati complessivamente visto che gravano indistintamente su entrambi i coniugi trattandosi di spese comuni per la gestione degli impegni familiari assunti.

Gli istanti hanno prodotto (vd. **Allegato E**) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, che di seguito si riproduce:

	MENSILE
Vitto	€ 400,00
Vestiaro	€ 50,00
Carburante veicoli	€ 450,00
Luce/Gas/telefono (mensile)	<u>€ 150,00 energia elettrica – € 35,00 telefono</u>
Scuola e sport (mensa ripetizioni)	€ 50,00 (PALESTRA FIGLIO)
Veicoli	€ 50,00 (MANUTENZIONE – GOMME/OLIO/ RIPARAZIONI)
<u>Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)</u>	<u>€ 100,00</u>
<u>Bolli veicoli</u>	<u>€ 45,00</u>
<u>Spazzatura</u>	<u>€ 33,00</u>
<u>Servizio idrico</u>	<u>€ 60,00</u>
<u>Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>TOTALE MENSILE</u>	<u>€ 1.473,00</u>

ANALISI DEL BILANCIO FAMILIARE (MENSILE)

Entrate: € 1.500,00 Uscite: € 1.473,00 Saldo attuale **€ 27,00**

Nel quantificare le suesposte voci di spesa si è proceduto vagliando le uscite mensilmente gravanti sul nucleo familiare e che verosimilmente non subiranno rilevanti scostamenti, limitandosi la previsione alle sole spese necessarie ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari.

In ragione di quanto sopra esposto è possibile individuare quel delta differenziale tra il reddito percepito (€ 1.500,00) e le uscite mediamente sostenute dal nucleo familiare (€ 1.473,00).

Appare di immediata evidenza che le spese mensili correnti, non consentano al nucleo familiare di far fronte alle obbligazioni assunte.

In particolare non è possibile versare le rate mensili per il mutuo (€ 583,01) quelle per il finanziamento Findomestic (€ 160,70) e far fronte agli altri debiti accumulati negli anni e in corso, per utenze, tributi comunali, tassa di proprietà veicoli etc.

Inoltre si rileva che le spese sostenute per il fabbisogno mensile risultano essere ben al di sotto del dato ISTAT che, per le famiglie di analoga composizione e nel medesimo territorio di riferimento, riporta un importo minimo di € 2.277,29.

DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

MESE	IMPORTO
CEDOLINO STIPENDIO	€ 1.500,00
IMMOBILE	€ 36.415,60

Attuale situazione di incapacità ad adempiere le obbligazioni

REDDITO MEDIO MENSILE	1.500,00
TOTALE RATE MENSILI	743,71
PERCENTUALE DI INDEBITAMENTO	50%

In base ai dati sopra rappresentati il richiedente, a fronte di un reddito di circa € 1.500,00 mensili, dovrebbe sostenere il pagamento di rate per mutuo (€ 583,01) e per finanziamento Findomestic (€ 160,70) per complessivi € 743,71 insostenibili se si considera che il fabbisogno mensile della famiglia si aggira nella misura di circa € 1.500,00 mensili.

E' quindi evidente il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio per farvi fronte e che, la regolare corresponsione, avrebbe privato l'intero nucleo familiare dei beni necessari al proprio sostentamento.

I **beni mobili registrati** hanno un valore di mercato inferiore a € 500,00 ciascuno e sono beni indispensabili agli spostamenti dei componenti la famiglia dall'abitazione al centro città per svolgere le normali e indispensabili occupazioni di lavoro e studio.

SOMME MESSE A DISPOSIZIONE

In ragione dei dati rappresentati l'importo da destinare al pagamento del ceto creditorio non può eccedere la somma di **€ 400,00** mensili, sì da contemperare le ragioni creditorie con il mantenimento di un tenore di vita dignitoso per l'intero nucleo familiare. Inoltre gli istanti mettono a disposizione il credito di **€ 3.270,48** dovuto dalla Curatela del Fallimento Bentini S.p.A.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEI RICORRENTI

E DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE

L'esame della documentazione prodotta consente di individuare le seguenti cause del sovraindebitamento degli istanti.

Poiché trattasi di piano familiare, lo squilibrio economico-finanziario dei ricorrenti presenta una matrice comune che può rintracciarsi prevalentemente nelle vicissitudini **lavorative** del [REDACTED], unico percettore di reddito e, in parte, nelle **condizioni di salute** della moglie, Ienuso Nicoletta, che hanno finito per travolgere l'intero nucleo familiare.

L'evento più significativo si registra nel 2012, allorquando la Bentini S.p.A., con nota del 15/06/2012 collocava il [REDACTED] in **Cassa Integrazione Guadagni** (poi prorogata fino al 28/02/2013 - all. 26) e, con raccomandata dell'8/03/2013 (all. 28), la Società datrice di lavoro intimava il **licenziamento** per riduzione del personale ed il [REDACTED] cessava di svolgere attività lavorativa dal 18/03/2013.

Il [REDACTED] trovata una nuova occupazione solo nel luglio 2015.

Sempre nel medesimo periodo la moglie [REDACTED], ha visto aggravarsi il quadro delle patologie di cui è affetta che le hanno impedito di svolgere l'attività saltuaria, seppure non regolare, di collaboratrice domestica presso privati e di contribuire quindi al sostentamento della famiglia con un reddito di circa € 500,00 mensili.

Con certificazione dell'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli del 22/08/2014 (all. 43) alla [REDACTED] veniva diagnosticata

A seguito di successiva visita ortopedica, i sanitari il 15/01/2015 rilasciavano referto in cui venivano descritte le patologie riscontrate con la prescrizione di ***evitare assolutamente lavori pesanti e sovraccarichi funzionali*** e, concludevano per una diagnosi di ***“patologia ingravescente e degenerativa e non abile ad attività gravose”***.

Seguivano le periodiche visite specialistiche e, a seguito del controllo effettuato il 31/08/2022 presso il Reparto di Reumatologia del GOM, nell'anamnesi veniva riportato il seguente quadro clinico:

-

Dagli esami diagnostici eseguiti la Ienuso è risultata affetta da

La collocazione in cassa integrazione prima ed il successivo licenziamento del [REDACTED] nel periodo 2012/2013 e la malattia della moglie aggravatasi dal 2014, tale da impedirle di contribuire, seppure in modo discontinuo, al mantenimento della famiglia, sono gli eventi che hanno determinato il sovraindebitamento e l'impossibilità di onorare le obbligazioni assunte.

Le difficoltà finanziarie si sono inevitabilmente riverberate sull'incapacità di far fronte ai debiti e, in particolare, come sopra descritto, si registra un pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa, regolare fino al 2012, successivamente e per lo stato di disoccupazione del [REDACTED], si è ottenuta la sospensione (fino al 2014), tuttavia l'impossibilità della moglie di svolgere attività lavorativa ha determinato nel tempo l'impossibilità di contribuire al pagamento dei debiti.

Le suesposte circostanze integrano la condizione di sovraindebitamento incolpevole ai sensi di legge per il quale, gli odierni ricorrenti intendono porre rimedio attraverso la procedura prevista dall'art. 66 e ss. CCI.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta di accordo di composizione della crisi è formulata con l'intento di:

- 1) assicurare ai creditori dei ricorrenti una quota di soddisfacimento che sia perlomeno equivalente a quella che gli stessi realizzerebbero in sede di liquidazione del patrimonio;
- 2) garantire stabilità e certezza del pagamento dei debiti, consentendo al contempo ai debitori istanti di condurre uno stile di vita dignitoso.

La proposta prevede il pagamento dei creditori dei ricorrenti secondo le modalità e le percentuali precisate nelle tabelle seguenti.

Il debito complessivo del Quattrone Giuseppe e della Ienuso Nicoletta viene determinato in € 118.774,00 e si rende disponibile una somma di € 37.723,28 dilazionando il nuovo debito in rate mensili di € 400,00 per 8 anni.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCRI, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.

All'unico creditore ipotecario (Intesa SanPaolo S.p.A.) viene assicurato il pagamento non superiore al 30% del debito maturato per capitale ed interessi ciò in ragione della stima del bene che costituisce l'abitazione dei debitori e che, per i gravi vizi strutturali rilevati ed per le spese necessarie a riportare il fabbricato da uno stato di regolarità, come descritto nella relazione che si allega alla presente (all. 36), è stato valutato dall'arch. Santo Surace in € 36.415,60.

Il valore deve essere ulteriormente ribassato se si tiene conto dei parametri OMI e che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta, in caso di procedura esecutiva immobiliare, tenuto conto di due ribassi nella misura del 15% ciascuno, delle spese di procedura, potrebbe ricavarsi una somma non superiore a € 20.000,00, inferiore a quella proposta con il presente piano, che prevede una estinzione in 8 anni, invece di 14 anni indicati nel piano di ammortamento del mutuo (2038).

Si evidenzia inoltre che, nell'ipotesi di vendita a terzi dell'immobile adibito a residenza familiare, i debitori sarebbero costretti a procacciarsi un nuovo alloggio in locazione con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale necessità farebbe incrementare di ulteriori € 500/600 mensili le spese familiari, impendendo di onorare le obbligazioni assunte.

Il ricorrente mette a disposizione della procedura la somma complessiva di € 37.723,28 € dilazionando il nuovo debito in 96 rate mensili pagabili in 8 anni.

Inoltre rende disponibile il credito di **€ 3.270,48** che vanta nei confronti della Curatela del Fallimento Bentini S.p.A. e sottoposto a vincolo dal pignoramento eseguito da Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ancora assegnato.

La sola garanzia che il debitore può offrire, è il trattamento retributivo che percepisce nella misura di **€ 1.500,00** mensili circa, per la l'attività di operaio, somma che, al netto delle spese necessarie al

sostentamento della famiglia € 1.500,00, ridotte del 30%, consente agli istanti, di mettere a disposizione dei creditori di entrambe le masse passive, una somma **complessiva non superiore a € 400,00 mensili**

MERITO CREDITIZIO

Dall'analisi che segue delle condizioni reddituali dei ricorrenti, potrà valutarsi se i soggetti finanziatori, Banca Nuova S.p.A. (oggi Istituto San Paolo S.p.A.) e Findomestic S.p.A., hanno tenuto conto del merito creditizio dei debitori.

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCI, *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

1) INTESA SANPAOLO

Reddito disponibile	Assegno sociale 2009	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.500,00	409,05	2,85	1.165,79

Sulla scorta dei dati riportati nella tabella si deve prendere a riferimento l'anno 2009 in cui il mutuo è stato stipulato, per tale anno l'importo dell'assegno sociale risulta pari a € 409,05 moltiplicato per il parametro della scala ISEE – riferita ai cinque componenti del nucleo familiare dell'epoca – si ottiene quello che viene indicato come un “dignitoso tenore di vita” pari a € 1.165,79.

Ai fini della valutazione del merito creditizio degli istanti, occorre dedurre dal reddito disponibile € 1.500,00, l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, la differenza è di soli € 334,21, somma inferiore alla rata di mutuo originariamente determinata in € 565,30.

Per completezza si rileva che il contratto di mutuo fondiario è viziato da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto stipulato in violazione delle norme imperative e, segnatamente, del limite di finanziabilità dell'80% del prezzo di acquisto dell'immobile sancito dall'art. 38 T.U.B.

Nel caso di specie, la Banca Nuova S.p.A. ha concesso il mutuo fondiario per € 104.000,00 per consentire l'acquisto di un'abitazione per il corrispettivo di € 77.000,00.

In ossequio al recente e concorde orientamento giurisprudenziale, il limite massimo finanziabile è dettato nell'interesse dell'economia nazionale: la protezione derivante dalla fondiarietà stimola infatti le banche a concedere credito e, quindi, a favorire l'acquisto delle abitazioni e a sostenere l'economia; ma deve trattarsi di una concessione di credito proporzionata al valore delle garanzie che la banca ottiene a cautela del rimborso del finanziamento. Il limite dell'80% è fissato come presunzione assoluta, stabilita una volta per tutte dall'autorità preposta: significa che non è sano né prudente concedere credito cautelato da garanzie reali quando il valore dell'erogato sfiora quello dei beni cauzionali.

A ciò si aggiunga che la natura imperativa del limite di finanziabilità tutela lo stesso mutuatario, posto che l'assunzione di un debito eccessivo comporta il rischio accresciuto che lo stesso cliente non riesca ad onorarlo. Maggiore è l'importo mutuato, maggiori sono gli oneri per interessi che il debitore deve affrontare e maggiore è la rata complessiva. Conseguentemente, maggiore è il rischio che il debitore non restituisca la somma ricevuta a mutuo.

2) FINDOMESTIC S.p.A.

Anche con riferimento al finanziamento concesso al [REDACTED] da Findomestic S.p.A. nel 2023 non si è tenuto conto del merito creditizio rispetto alla posizione debitoria, valutata secondo il reddito disponibile:

Reddito disponibile	Assegno sociale 2023	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.455,00	503,27	2,04	1.026,67

Secondo i dati riportati nella tabella, prendendo a riferimento l'anno 2023, in cui è stato concesso il finanziamento, l'assegno sociale risulta pari a € 503,27 moltiplicato per il parametro della scala ISEE – riferita ai tre componenti del nucleo familiare – si ottiene quello che viene indicato come un “dignitoso tenore di vita” pari a € 1.026,67.

Ai fini della valutazione del merito creditizio, dal reddito disponibile indicato nel contratto di finanziamento in € 1.455,00, detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, la differenza è di soli € 428,33.

La rata di € 160,70 sebbene conforme al parametro sopra indicato non tiene conto che il reddito del debitore risultava già gravato dal pagamento della rata di mutuo pari a € 565,30 per cui, anche in questo

caso, la Findomestic avrebbe dovuto valutare il merito creditizio tenendo conto della ridotta capacità di rimborso.

CREDITORE	INTESTATARIO	PRIVILEGIO	DEBITO	%	IMPORTO	MESI	RATA MENSILE
OCC		Prededucibile	5.684,24	100	5.384,24	12	449
Avv. Buffon		Prededucibile	1.000,00	100	1000	3	400
Intesa S.Paolo	/	ipotecario	93.881,00	30%	28.164,43	7 anni	347.70
FINDOMESTIC		Chirografario	4.641,24	10%	461,12	7 anni	5,69
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Privilegio ex art. 2752 c.c.	5249,4	20%	1.049,88	7 anni	12.96
REGIONE CALABRIA BOLLO AUTO 2020/2021		Privilegio ex art. 2752 c.c.	419,83	20%	83,96	7 anni	1,03
COMUNE DI REGGIO CALABRIA		Privilegio ex art. 2752 c.c.	7.898,28	20%	1.579,65	7 anni	19.50
totale			118.773,99		37.723,28		

ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCESSO ALLE BANCHE DATI

La sottoscritta ha proceduto alla verifica dei dati esposti dai ricorrenti, effettuando la richiesta di accesso dei dati presenti all'Anagrafe tributaria ed alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri Enti pubblici e privati; ha, altresì, richiesto informazioni sulle ulteriori posizioni debitorie.

L'ammontare della situazione debitoria è quella di cui alla tabella sopra riportata.

Le spese prededucibili ammontano ad **€ 5.684.24** a titolo di Compenso organismo di Composizione della Crisi ODCEC RC, giusto contratto sottoscritto il 20/06/2024 e che include le spese dell'OCC e il compenso del Gestore oltre **€ 1.000,00** (comprensivi di spese generali e cpa) per compenso avv. Manuela Carla Buffon.

Il Gestore ha effettuato indagini per ricercare eventuali atti di disposizione effettuati dall'istante nel quinquennio antecedente l'istanza al fine di mettere a disposizione del Giudice gli elementi per accertare la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre nell'eventualità la revoca del "Decreto di ammissione alla procedura", con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi.

Dall'analisi della documentazione prodotta con la proposta del Piano del Consumatore e dalle informazioni fornite dagli istanti è possibile evincere che i Signori [REDACTED] e [REDACTED] non hanno posto in essere atti in frode ai creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

In base alla documentazione disponibile e da quanto sopra esposto si presume che i soggetti finanziatori non abbiano tenuto conto del merito creditizio.

E' prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "*merito creditizio*".

Infatti, sulla base di apposite convenzioni tra la banca dati pubblica Crif e gli istituti finanziatori, questi ultimi hanno la possibilità di ricevere tutte le dovute informazioni relativamente ad eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente

A parere del Gestore, si rappresenta che lo stato di crisi e difficoltà finanziaria dei Ricorrenti e quindi lo stato di bisogno in cui gli stessi versavano era agevolmente conoscibile dagli Istituti finanziari interessati. obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Può dunque prudenzialmente concludersi che nella fattispecie oggetto d'esame sembrerebbe non valutato correttamente il "*merito creditizio*" previsto dall'art. 124 bis T.U.B. che al comma 1 recita "*Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA

ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E ALLEGATA ALLA DOMANDA (ART. 67, COMMA 2, D. LGS. 12.01.2019 N. 14)

Il Gestore, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n. 3/2012. A conclusione della relazione che si allega alla domanda e delle considerazioni sopra illustrate ed in particolare dopo aver

RILEVATO

- Che è stata esaminata la proposta di piano del consumatore che prevede il pagamento parziale dei creditori;
- Che sono state consultate le banche dati al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelle messe a disposizione dei creditori;
- Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei soggetti sovraindebitati;
- Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione.

Gli Istanti hanno presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del CCI nonché quella ritenuta utile ai fini delle valutazioni dell'OCC e richiamata in narrativa:

- istanza inviata con pec del 1/06/2023 all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Reggio Calabria per la nomina del Gestore della Crisi;
- X Documento d'identità e codice fiscale del richiedente ([REDACTED]) e della cointestataria e codebitrice [REDACTED];
- X Scheda "A" anagrafica del richiedente;

- X Scheda “B” riepilogativa della codebitrice cointestataria;
- X Scheda “D” nucleo familiare;
- X Scheda “E” spese fisse per esigenze familiari
- X Scheda “F” informazioni generali sui debiti;
- X Scheda “G” descrizione passività debitore;
- X Scheda “H” descrizione attività debitore;
- X Scheda “I” descrizione crediti debitore;
- X all. 13 - ricevuta del versamento di Euro 300,00 + Iva (€ 366,00) quale acconto, a favore dell'OCC-Commercialisti di Reggio Calabria;
- All. 14 Stato di famiglia
- All. 15 Cu anni 2023/2022/2021
- All. 16 CU INAIL
- All. 17 Contratto di mutuo + piano di ammortamento
- All. 18 Finanziamento FINDOMESTIC
- All. 19 Prospetto debiti AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE [REDACTED]
[REDACTED]
- All. 20 Avvisto pagamento TARI anno 2019
- All. 21 Estratto conto Intesa SanPaolo S.p.A.
- All. 22 Atto di compravendita casa
- All. 23 Visura catastale
- All. 24 buste paga [REDACTED]
- All. 25 pignoramento c/o terzi e ordinanza sospensione Tribunale RC. Dott.ssa Alvano;
- all. 26 estratto conto contributivo INPS [REDACTED]
- all. 27 sospensione pagamento rate di mutuo 31/10/2012 – 30/09/2013;
- all. 28 raccomandata intimazione licenziamento 08/03/2013;
- all. 29 istanza sospensione rate mutuo 8/10/2013;
- all. 30 accoglimento istanza intervento CONSAP del 28/11/2013;
- all. 31 sospensione rate mutuo dal 30/11/2013 al 30/04/2014;
- all. 32 piano di ammortamento rimodulato al 23/01/2017;
- all. 33 sospensione 2020 per emergenza COVID-19;
- all. 34 richiesta rinegoziazione 02/02/2021;
- all. 35 prospetto rinegoziazione 10/02/2023;
- all. 36 relazione di stima dell'immobile Arch. Santo Surace con pianta e fotografie;
- all. 37 auto FIAT Panda targata [REDACTED] - motociclo Honda SH [REDACTED]

- All. 38 sollecito Findomestic;
- All. 39 prospetto informativo Agenzia delle Entrate al 07/11/2023;
- All. 40 disdetta fornitura acqua - verbale prot. n. 85146/2020 dell'11/05/2020;
- All. 41 e/c presso Intesa SanPaolo S.p.A. n.511241000/0000638;
- All. 42 auto FIAT Grande Punto cilindrata 1.3 Multijet Diesel - [REDACTED]
- All. 43 ;
- All. 44 c
- All. 45 C.U. 2024 – redditi 2023 [REDACTED]
- Procura alle liti del 18/11/2024

La sottoscritta ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste della scrivente e di colloqui ed incontri con gli istanti risulti quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di OCC.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base della documentazione e di quanto sopra esposto può ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti, come da “piano di ristrutturazione dei debiti” predisposto, seppure con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa giudicarsi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori privi di garanzie il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento, seppure parziale, dei crediti vantati.

Pertanto il gestore con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del piano del consumatore presentato dai coniugi Signori [REDACTED] e [REDACTED] il quale prevede il pagamento al 100% delle somme. prededucibili ed una percentuale variabile a favore dei creditori privilegiati e chirografari in ordine alla natura del credito, alla tipologia del finanziamento e all'anzianità di concessione per come meglio in parte narrativa già dettagliato.

Reggio Calabria, 18/12/ 2024

Il gestore della crisi f.f. OCC

Maria Nucera

